SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA

Art. 4

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le vacanze disponibili che annualmente si verificheranno nell'organico delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno destinate cedente art. 2.

Versione in vigore dal 5 agosto 1956, non più in vigore dal 11 marzo 1958 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia
Estremi	Legge 11 luglio 1956, n. 699
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-in-ruolo-del-personale-assunto-in-servizio-temporaneo-di/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it